Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 304 del 1° dicembre 1956

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 1° dicembre 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1956

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1955, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — « L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione.

con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di tre nuovi posti di ruolo per l'insegnamento rispettivamente di « linguistica sarda » presso la Facoltà di lettere e filosofia, di « diritto costituzionale regionale » presso la Facoltà di economia e commercio, e di « puericoltura » presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per la istituzione di due nuovi posti di ruolo per l'insegnamento rispettivamente di « ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la Facoltà di giurisprudenza, e di « flora ed erboristeria della Sardegna » presso la Facoltà di farmacia ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 gennaio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1955, n. 21.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 30 *gennaio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956, giusta l'annesso stato di previsione delle entrate (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 52) dello stato di previsione della spesa e la loro inscrizione ai competenti capitoli.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 53 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di Tesoreria per l'importo di lire 3 miliardi da utilizzare come appresso:

a) per esecuzione di opere straordinarie di competenza dell'Assessorato ai lavori pubblici .	L. 1.000.000.000
b) per esecuzione di opere straordinarie di competenza dell'Assessorato all'agricoltura	» 500.000.000
c) per spese straordinarie di competenza dell'Assessorato all'industria, commercio e rinascita	» 500.000.000
d) per spese straordinarie di competenza dell'Assessorato all'industria, viabilità e turismo . .	» 1.000 000.000

All'estinzione di tale partita, inscritta al capitolo 42 dello stato di previsione dell'entrata, sarà provveduto con l'iscrizione della somma di L. 600 milioni negli stati di previsione della spesa di ciascuno dei prossimi cinque esercizi finanziari.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate da riscuotere e da versare e per le spese da pagare in conto residui dagli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel presente bilancio i capitoli corrispondenti.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, in base a legge della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti relativi alle opere pubbliche di interesse turistico comprese nell'apposito piano particolare, rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 34, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 10.

L'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, è così modificato:

« Art. 6. — E' istituito nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1955, il cap. 143-*bis* « Contributi per l'acquisto di

bestiame da lavoro ». A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 143 la somma di L. 25 milioni.

Per i successivi esercizi si provvederà con stanziamenti su apposito capitolo di bilancio ».

Art. 11.

E' autorizzata l'inscrizione nei registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate nei capitoli n. 177, 178, 179, 180, 187, 188, 190, 192, 193, 195 e 196 dello stato di previsione della spesa.

Art. 12.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risultano le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 gennaio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1956, n. 1.

Istituzione di un ufficio della Regione sarda in Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 3 *del* 20 *febbraio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito in Roma un ufficio della Regione alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

L'ufficio cura il collegamento tra gli uffici amministrativi centrali e quelli regionali, espleta funzioni di segreteria e di assistenza amministrativa in rapporto alle esigenze degli organi della Regione, e assicura un servizio di documentazione ed informazione sull'attività della Regione e sui problemi che la interessano.

Art. 2

L'organico del personale dell'ufficio della Regione in Roma è quello fissato nella tabella allegata alla presente legge.

A detto personale si applicano le disposizioni relative all'altro personale in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Per il personale medesimo Roma è considerata, a tutti gli effetti, sede ordinaria di servizio.

Art. 3.

Le spese di personale, locali, arredamento, cancelleria e quanto altro attiene al funzionamento dell'ufficio, graveranno sui capitoli 7, 8, 9, 11, 19, 20, 23 e 96 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 febbraio 1956

BROTZU

ALLEGATO

TABELLA DEL PERSONALE

	Unità
Capo ufficio, gruppo *A*, grado 5° o 6°	1
Addetti di segreteria, gruppo *A* o *B*, non superiore al grado 8°	2
Archivista, dattilografo, gruppo *C*, non superiore al grado 10°	2
Usciere	2

BROTZU

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1956, n. 2.

Abrogazione della legge regionale 25 giugno 1952, n. 16, e modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 10 *marzo* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 25 giugno 1952, n. 16, è abrogata.

L'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68, viene sostituito dalla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti ed altre organizzazioni che operino comunque in favore dell'artigianato, contributi non superiori al 60 per cento delle spese, diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane dell'isola.

Essa può altresì concedere contributi o promuovere e finanziare direttamente l'istituzione di corsi per l'addestramento degli apprendisti e per l'aggiornamento, il perfezionamento e la specializzazione degli artigiani.

Art. 3.

Per i fini di cui sopra l'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire, acquistare, ed attrezzare appositi locali da adibire a scuole o corsi di addestramento e di perfezionamento, a botteghe per la vendita dei prodotti ottenuti dai corsi o affidati dagli artigiani interessati.

La gestione delle scuole, dei corsi e delle botteghe può essere affidata ad enti specializzati nel settore dell'artigianato, mediante convenzioni che saranno di volta in volta stipulate.

Art. 4.

La stessa Amministrazione, allo scopo di far conoscere i prodotti artigiani, può rendersi promotrice di fiere, mostre ed esposizioni, assumendo totalmente o parzialmente a suo carico l'onere per l'allestimento delle stesse e per lo approntamento dei locali periodicamente o permanentemente occorrenti e può concedere contributi a singoli artigiani per partecipare a fiere, mostre od esposizioni nonchè ad enti che si rendono promotori ed organizzatori di manifestazioni regolarmente autorizzate.

Inoltre può effettuare le spese necessarie per promuovere con pubblicazioni, documentari cinematografici e radiofonici, manifesti, riproduzioni fotografiche, e con altri mezzi di propaganda in Italia e all'estero la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti tipici dell'artigianato sardo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 marzo 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1956, n. 3.

Disposizioni per il trasferimento al Credito Industriale Sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 10 *marzo* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono trasferite al Credito industriale sardo, ovvero agli altri Istituti esercenti il credito a favore dei rispettivi settori

economici, le gestioni speciali dei fondi regionali di cui alle seguenti leggi regionali e loro successive integrazioni e modificazioni:

legge regionale 23 novembre 1950, n. 63;
legge regionale 28 novembre 1950, n. 65;
legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66;
legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74;
legge regionale 15 maggio 1951, n. 20;
legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70;
legge regionale 16 luglio 1952, n. 36;
legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

A tale effetto l'Amministrazione regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti relativi, compreso il trasferimento dei fondi ed operazioni in atto presso la soppressa Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

Art. 2.

Fino a quando non saranno emanate nuove specifiche norme e per quanto concerne il Credito industriale sardo, le deliberazioni relative alle domande tendenti alla concessione dei mutui previsti dalle leggi regionali 23 novembre 1950, n. 63; 28 novembre 1950, n. 65; 5 dicembre 1950, n. 66; 29 dicembre 1950, n. 74; 15 maggio 1951, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate da speciali comitati costituiti

a) dal presidente del C.I.S. o da chi lo sostituisce, che ne ha la presidenza;

b) in sostituzione del Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello statuto del Banco di Sardegna approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1949, dai tre componenti del Consiglio di amministrazione del C.I.S. nominati dalla Regione;

c) dai tre componenti nominati dagli Assessori regionali rispettivamente competenti per materia e previsti dalle leggi regionali suddette.

Alle sedute può assistere il direttore del C.I.S.; funge da segretario un funzionario del C.I.S. designato dal presidente.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalità di cui alle leggi regionali indicate all'art. 1, intendendosi soltanto sostituita nel testo delle medesime, la dizione «Banco di Sardegna» con l'indicazione dell'Istituto rispettivamente incaricato.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 marzo 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1956, n. 4.

Istituzione di un posto di direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 7 del 15 marzo* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' istituito nell'organico provvisorio dell'Assessorato alla igiene e sanità, approvato con legge regionale 5 maggio 1953, n. 19, il posto di «direttore dei servizi» (medico) di grado non superiore al 5°-*A*.

Il posto di «capo divisione sanità ed igiene» previsto nell'organico predetto, viene in pari tempo soppresso, e le relative funzioni vengono deferite al direttore dei servizi, di cui al precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 marzo 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1956, n. 5.

Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 9 dell'11 aprile* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati od altri consessi, comunque denominati, istituiti presso gli organi della Regione, spetta il compenso di lire 2000 per ogni giornata, qualunque sia il numero delle sedute. Il compenso è elevato a lire 4000 per i componenti ed i segretari che non appartengono ad Amministrazioni dello Stato, della Regione, di Enti locali o di altri Enti pubblici.

Tale compenso è comprensivo anche del lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.

Art. 2.

Ai componenti ed ai segretari i quali, per motivi relativi all'appartenenza ai consessi di cui alla presente legge, si recano in località diversa dalla residenza abituale, spetta — oltre il compenso di cui all'articolo precedente ed il rimborso delle spese di viaggio — l'indennità di trasferta nella misura di lire 3000, ove non sia necessario il pernottamento, e di lire 5000 in caso di pernottamento.

Per i componenti ed i segretari i quali siano funzionari dello Stato o di altri Enti pubblici si applica il trattamento di missione previsto dalle vigenti leggi per il detto personale.

Art. 3.

Ai rappresentanti di organizzazioni, i quali — a richiesta di queste — intervengono alle sedute degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

Art. 4.

La presente legge sostituisce la legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.

Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano ai componenti ed ai segretari di ufficio delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, ed ai componenti dell'ufficio di presidenza, nonchè ai consiglieri componenti di ogni altra commissione o consesso, comunque denominati, istituiti presso il Consiglio regionale, consiglieri ai quali è riservato il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.

Art. 5.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15 della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 aprile 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1956, n. 6.

Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *dell'*11 *aprile* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita alle dipendenze dell'Assessorato all'agricoltura, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda con sede in Cagliari.

Art. 2.

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma, ed è regolata dallo statuto allegato che fa parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai boschi, terreni, fabbricati e beni mobili esistenti nel territorio della Regione già appartenenti all'Azienda di Stato foreste demaniali, e dagli altri beni che eventualmente siano devoluti all'Azienda medesima.

Art. 4.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla agricoltura di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, approverà il regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 aprile 1956

BROTZU

ALLEGATO

STATUTO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA

Art. 1.

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda assolve, nell'ambito della Regione i seguenti compiti:

a) gestire il patrimonio forestale della Regione, migliorandolo ed ampliandolo;

b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano, anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;

c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;

d) assumere facoltativamente l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l'economia montana.

Art. 2.

Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato di amministrazione;

c) il direttore tecnico-amministrativo.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore all'agricoltura, che ha la rappresentanza giuridica dell'azienda, ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura:

a) da un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura dirigente i servizi forestali della Regione;

b) da un funzionario degli Ispettorati agrari;

c) da un funzionario dell'Assessorato alle finanze;

d) da due tecnici forestali;

e) da esperti forestali, uno per ciascuna Provincia.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Consiglio un funzionario dello Assessorato all'agricoltura nominato con provvedimento dell'Assessore.

Art. 4.

Il Comitato di amministrazione è presieduto dall'Assessore all'agricoltura o, per delega, da un funzionario dell'Assessorato stesso, ed è composto dal funzionario dirigente i servizi forestali della Regione e dal rappresentante dell'Assessorato alle finanze, previsti rispettivamente alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 3.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni

a) propone le modificazioni da apportare allo statuto ed al regolamento dell'Azienda;

b) stabilisce i criteri di massima per l'impiego dei fondi in conformità della legge istitutiva e del regolamento;

c) delibera sul bilancio preventivo e relative variazioni nonchè sul rendiconto consuntivo finanziario o patrimoniale dell'Azienda;

d) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'Azienda;

e) formula i programmi di azione diretti a sviluppare mediante l'opera della Azienda le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia come previsto all'art. 1;

f) approva i piani di governo dei beni demaniali;

g) approva il programma di gestione annuale delle foreste e ne delibera le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio;

h) stabilisce le norme per l'ordinamento dei servizi;

i) delibera sui progetti di contratti ad asta pubblica di importo superiore a lire cinque milioni, su quelli a licitazione privata di importo superiore a lire tre milioni, e su quelli a trattativa privata di importo superiore a lire un milione, e su tutti gli altri che il regolamento dell'Azienda attribuisce alla competenza del Consiglio; nonchè sui condoni di penalità contrattuali superiori a lire duecentomila, sulla istituzione di liti attive e sulle transazioni per le quali il valore di contestazione o quello cui si faccia rinunzia ecceda lire un milione;

l) delibera su tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione;

m) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, alla Giunta regionale, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Art. 6.

Il Comitato di amministrazione:

a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;

b) delibera su tutti gli affari che non sono deferiti specificatamente alla competenza del Consiglio di amministrazione;

c) delibera in caso di urgenza su qualunque oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il direttore tecnico-amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso, partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione; è il capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda e, come tale, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione.

Art. 8.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo costituiscono allegati ai bilanci della Regione e sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 9.

Costituiscono entrate del bilancio dell'Azienda:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale della Regione;

b) i proventi derivanti dalle pene pecuniarie od oblazioni relative ai verbali elevati nel territorio di proprietà dell'Azienda già di spettanza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati in conto corrente fruttifero;

d) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda;

f) i contributi dello Stato, della Regione o di altri enti.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il servizio cassa dell'Azienda e designa l'istituto bancario al quale dovrà affidarsi.

Presso lo stesso istituto è aperto un conto corrente fruttifero al quale affluiranno tutte le eccedenze disponibili.

Art. 11.

Al disimpegno dei servizi tecnici, amministrativi, contabili, d'ordine e di sorveglianza, l'Azienda provvede con proprio personale.

Fino a quando non saranno coperti i posti in organico si provvede con personale comandato dalla Regione o dallo Stato.

Art. 12.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentito il Consiglio di amministrazione, predispone le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico, nonchè la tabella organica del personale, da proporre al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 13.

La gestione dei fondi è soggetta al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 14.

La delegazione della Corte dei conti presso la Regione vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese della Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Art. 15.

Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito dei territori affidati all'Azienda i funzionari e gli agenti dell'Azienda medesima incaricati di accertare le infrazioni contravvenzionali alle vigenti leggi forestali sono ufficiali ed agenti di polizia rurale.

BROTZU

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1956, n. 7.

Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 26 *aprile* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale coordina le iniziative per la programmazione e costruzione di laghi collinari, sollecita e promuove gli studi e le ricerche necessari al fine di censire le possibilità di formazione dei laghi medesimi nel territorio della Regione.

Art. 2.

Per la costruzione di laghi collinari, in aggiunta ai contributi previsti dalle leggi vigenti per le opere di miglioramento fondiario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere temporaneamente un premio di incoraggiamento nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta.

Qualora gli interessati possano fruire di analoghi premi da altri enti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrarli fino alla misura suindicata.

La concessione del premio è condizionata alla presentazione dei progetti entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e previa deliberazione della Giunta medesima. Il premio può essere concesso anche per le opere sussidiarie, ovvero sussidiabili, non ultimate prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono aggiunti i seguenti articoli:

Articolo 5-*bis*. — Per la formazione di laghi collinari può essere concesso un contributo pari alle spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione e volture relative agli atti di trasferimento dei terreni necessari allo scopo. Il contributo per diritti di stipulazione non può superare le lire 10.000 per ettaro.

Articolo 5-*ter*. — La concessione di contributi previsti dall'art. 5-*bis* è estesa anche ai casi di acquisti di terreni occorrenti per il completamento dei comprensori irrigui ove si utilizzino acque provenienti da laghi collinari, nonchè a tutti i casi di permute di arrotondamento necessarie per l'esecuzione di qualsiasi miglioramento fondiario previsto dal precedente art. 2.

Anche per l'applicazione dell'articolo precedente gli interessati sono tenuti ad avvalersi di ogni provvidenza di favore disposta da leggi vigenti ed in particolare dal disposto del n. 23 dell'allegato *C* alla legge del registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1929, n. 3269, modificata con legge 20 ottobre 1951, n. 1174, nonchè dal disposto dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 4.

Per la concessione e liquidazione dei contributi ordinari e dei premi temporanei previsti dalla presente legge si seguono le norme di cui all'art. 6 dell'indicata legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46. Il finanziamento relativo fa carico al cap. 142 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 aprile 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1956, n. 8.

Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 26 *aprile* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici l'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

L'Albo è pubblico ed ha un'apposita sezione per le cooperative ed i Consorzi di cooperative.

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per concorrere agli appalti di importo superiore a lire cinque miloni, concessi dall'Amministrazione regionale o da altri Enti pubblici quando i lavori siano eseguiti con finanziamento della Regione.

Tuttavia, semprechè per i lavori stessi non vi siano imprese idonee iscritte all'Albo che partecipino alla gara di appalto, è in facoltà dell'Amministrazione regionale invitare alla gara imprese, non iscritte all'Albo particolarmente attrezzate per la natura dei lavori da eseguire.

Gli appalti di lavoro di importo inferiore a lire cinque milioni possono essere affidati anche ad imprese non iscritte all'Albo, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per le singole amministrazioni ed enti e, preferibilmente, a cooperative e consorzi di cooperative anche non iscritti all'Albo.

Art. 3.

Per essere ammessi alle gare di appalto, gli appaltatori iscritti all'Albo regionale e, nel caso di società o di cooperative, le stesse nei riguardi dei loro rappresentati a norma dell'art. 10, sono tenuti a presentare il certificato o i certificati generali del casellario giudiziale, nonchè quello o quelli dei carichi pendenti, da cui risulti che la persona o le persone interessate non sono incorse in nessuno dei casi che possono dar luogo a procedimenti di cui all'art. 16, commi *b*), *c*), *d*), *g*); ed inoltre, per le società, il certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato.

Le amministrazioni interessate conservano, anche nei confronti delle imprese iscritte all'Albo, la facoltà prevista dall'art. 68, ultimo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 4 del capitolato generale per gli appalti, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895.

Art. 4.

L'iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con l'indicazione della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica ed alla potenzialità finanziaria, secondo le categorie appresso indicate:

1) per lavori fino all'importo di L. 15.000.000;
2) per lavori fino all'importo di L. 50.000.000;
3) per lavori fino all'importo di L. 100.000.000;
4) per lavori fino all'importo di L. 200.000.000;
5) per lavori di importo anche superiore a L. 200.000.000.

Possono essere affidati appalti per qualsiasi cifra, in base al solo requisito della idoneità tecnica, quando si tratti di lavori nei quali la mano d'opera rappresenta la quasi totalità dell'importo.

Art. 5.

Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto e comunque non può gestire contemporaneamente più di cinque appalti.

A tal fine l'impresa dovrà presentare all'atto della gara, o al momento in cui si conclude con atto formale la trattativa privata, una esplicita dichiarazione del numero e dell'importo degli appalti in atto gestiti per lavori di enti di cui all'art. 2, comma primo.

Il suddetto divieto non si applica ai lavori da eseguire mediante appalto concorso.

Per i limiti di classifica di cui all'art. 4 gli appalti continuativi vengono calcolati, per l'importo annuale ed ai fini del limite di cui al comma primo, per una unità.

Le dichiarazioni non rispondenti all'effettiva situazione comportano, a carico dell'impresa responsabile, l'incameramento della cauzione provvisoria o di quella definitiva, se è già depositata, e la esclusione dall'Albo a tempo indeterminato con la rescissione del contratto eventualmente stipulato, e con le conseguenze di legge per danni subìti dall'Amministrazione regionale o dagli enti di cui all'art. 2, comma primo.

E' fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni della Regione ed agli enti pubblici predetti di far pervenire, entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione, alla segreteria dell'Albo, la segnalazione della gara o della trattativa privata nella corrispettiva competenza.

Art. 6.

Gli appaltatori possono essere iscritti all'Albo per le seguenti specializzazioni tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:

a) lavori stradali di terra e murari;
b) lavori edili in cemento armato;
c) lavori idraulici, compresi acquedotti e fognature;
d) lavori marittimi;
e) impianti meccanici ed elettrici;
f) lavori, impianti, forniture speciali.

Art. 7.

L'iscrizione alla specializzazione è disposta in base alla documentazione di cui all'art. 9, lettera *h*).

Per le iscrizioni e specializzazioni, per le quali è necessaria, anche in rapporto alla categoria, la disponibilità di particolari mezzi di opera, attrezzi, macchinari, officina od altre attrezzature, la Commissione di cui all'art. 20 prescrive la presentazione di documenti comprovanti che l'impresa ne ha la disponibilità.

L'impresa può essere iscritta a più specializzazioni semprechè sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

Art. 8.

Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti, può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione.

L'estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui al precedente articolo.

La retrocessione dalla categoria e la modificazione della specializzazione può essere disposta d'ufficio, in base alle risultanze della esecuzione dei lavori.

Art. 9.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale gli imprenditori devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana e, per gli stranieri, certificato prescritto allo stesso fine dallo Stato italiano;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, debitamente legalizzati, di data non anteriore rispettivamente di mesi due ed uno dalla domanda di iscrizione;

c) certificato di buona condotta morale rilasciato dal sindaco, di data non anteriore a mesi due dalla domanda di iscrizione;

d) certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura comprovante l'attività specifica della ditta o società;

e) certificato della cancelleria del Tribunale con la indicazione delle persone aventi facoltà di impegnare legalmente la ditta o società;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione fallimento o concordato e che le suddette circostanze non si sono verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria *B*, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli di ricchezza mobile.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, deve prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto in sostituzione del certificato;

h) certificato dal quale risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede l'iscrizione e che deve essere rilasciato:

1) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore di ufficio tecnico statale, provinciale, comunale o di altri enti ed istituti pubblici;

2) se trattasi di lavori privati, dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore o dal capo di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo regionale o nazionale; in tal caso tale dichiarazione dovrà essere sempre vistata dall'ingegnere o dall'architetto che fu direttore.

Il certificato deve contenere l'indicazione esatta dell'opera, della data in cui è stata eseguita, delle modalità e delle regolarità di esecuzione ed ogni altra notizia atta a comprovare l'idoneità del richiedente;

i) per le società comunque costituite, l'atto costitutivo e il Foglio degli annunzi legali o il *Bollettino Ufficiale* della Regione sarda recante l'avviso della costituzione della società;

l) la quietanza dell'eseguito pagamento del diritto fisso di cui all'art. 13;

m) ogni altro documento che l'imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica e finanziaria.

Le cooperative di produzione e lavoro per essere iscritte all'Albo regionale dovranno corredare la domanda, oltre che dei detti certificati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) riferiti alle persone di cui al seguente art. 10 dell'atto costitutivo, dell'elenco dei soci, e del certificato attestante la iscrizione nel registro prefettizio, nonchè dei certificati di cui alle lettere *l*) e *m*).

Per i consorzi di cooperative, l'attestato di iscrizione al registro prefettizio è sostituito dalla copia legale del relativo decreto che ne ha riconosciuto la costituzione.

Art. 10.

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente articolo debbono riferirsi, nel caso di società, di cooperative e di consorzi di cooperative, a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonchè al direttore tecnico di cui all'art. 11.

Art. 11.

Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici ai quali deve riferirsi il certificato di cui alla lettera *h*) dell'art. 9, dandone comunicazione all'Assessorato regionale ai lavori pubblici. Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

Durante l'esecuzione dei lavori la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto — anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso — deve essere conferita al direttore tecnico della società o, in caso di più direttori, ad uno solo di essi, mediante apposita deliberazione o atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

Art. 12.

Le società e le ditte individuali possono richiedere la sostituzione del direttore unico, presentando i prescritti documenti. La sostituzione è obbligatoria nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 13.

L'iscrizione all'Albo regionale è soggetta al pagamento di un diritto fisso per le rispettive categorie nelle seguenti misure:

1) fino a L.	15.000.000	L. 1.000
2) fino a »	50.000.000	» 5.000
3) fino a »	100.000.000	» 10.000
4) fino a »	200.000.000	» 20.000
5) oltre a »	200.000.000	» 50.000

Il diritto fisso di cui sopra non subisce alcun aumento per ditte iscritte a più specializzazioni.

La conferma annuale dell'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto fisso di L. 1000. Le domande di iscrizione all'Albo, di passaggio di categoria, di estensione a nuova specializzazione, di revoca provvedimenti disciplinari, devono essere presentate su carta da bollo.

I certificati dell'Ufficio per l'Albo degli appaltatori presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici sono rilasciati su carta da bollo e sono soggetti al pagamento di un diritto fisso di L. 1000 per ogni certificato.

Il diritto fisso di cui ai precedenti commi è ridotto del 50 per cento per le società cooperative e loro consorzi, ferme restando le altre agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 14.

E' facoltà della Commissione di cui all'art. 20 deliberare la sospensione dall'Albo di quegli appaltatori:

a) che pur non essendo stati dichiarati falliti, si trovino in stato di grave accertato dissesto economico;

b) per i quali siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi;

c) che siano sottoposti a procedimento amministrativo per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

d) che nell'esecuzione dei lavori si siano resi colpevoli di ripetute negligenze anche se non ritenute gravi dalla Commissione;

e) che nella esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati siano incorsi nella violazione di norme dei regolamenti di igiene ed edilizi, nonchè di prescrizioni dei piani regolari;

f) che si siano resi recidivi nelle infrazioni delle leggi sociali;

g) che non abbiano provveduto al regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

h) che non abbiano provveduto a comunicare nel termine prescritto le notizie di cui al successivo art. 23.

Art. 15.

La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), dell'art. 14, non può superare la durata di mesi sei semprechè non permanga la causa che l'ha determinata.

La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 14, è revocata allorchè per accertamento diretto o su documentazione della parte risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e le società abbiano provveduto alla sostituzione di cui all'art. 18.

Art. 16.

A carico degli imprenditori è adottata la cancellazione dall'Albo.

a) per i casi di grave o ripetuta negligenza o di malafede;

b) per coloro che hanno riportato una condanna passata in cosa giudicata per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e per coloro che hanno riportato condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali;

c) per le recidive infrazioni alle leggi sociali ritenute gravi dalla Commissione;

d) in caso di recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 14;

e) per ripetute infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro.

f) per temeraria litigiosità;

g) per fallimento o liquidazione;

h) per cessazione di attività;

i) per mancato pagamento del diritto fisso di cui all'art. 13.

Art. 17.

La Commissione di cui all'art. 20, al fine di accertare i motivi che comportano la sospensione e la cancellazione dall'Albo regionale, fissa un termine agli interessati per essere sentiti sui fatti ad essi addebitati.

Art. 18.

Le società, quando le ipotesi previste dagli articoli 14 e 16 si riferiscono alle persone indicate nell'art. 11, debbono procedere alla loro sostituzione e, qualora non vi provvedano nel termine assegnato, incorrono nella sospensione o nella cancellazione dall'Albo.

Art. 19.

Restano ferme le disposizioni particolari a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative.

Art. 20.

E' istituita presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici una Commissione permanente per l'iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, l'ammissione, la retrocessione della categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo regionale degli appaltatori.

Le deliberazioni della Commissione sono ratificate e rese esecutive dall'Assessore regionale ai lavori pubblici che, di sua iniziativa o su ricorso della parte, potrà richiedere un supplemento di istruttoria ed una nuova deliberazione.

Art. 21.

La Commissione è costituita dall'Assessore ai lavori pubblici, o da un suo delegato, che la presiede, e da 12 membri scelti come segue:

a) quattro, in ragione di uno per ciascuno degli Assessori all'igiene e sanità, alle finanze, al lavoro e artigianato, ed alla viabilità e turismo;

b) uno dall'Assessore ai lavori pubblici fra gli ingegneri capi delle Provincie;

c) uno dal Provveditore alle opere pubbliche della Sardegna;

d) tre su designazione delle associazioni degli imprenditori che abbiano organizzazione provinciale in ragione di un membro per ogni Provincia;

e) due in ragione di uno per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperative riconosciute;

f) uno su designazione delle associazioni artigiane.

Il capo dell'Ufficio contratti dell'Assessorato ai lavori pubblici svolge le funzioni di segretario.

La Commissione dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Ai membri della Commissione è riconosciuto il trattamento di cui alla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22.

La Commissione si riunisce nell'ultima decade dei mesi di gennaio e di ottobre di ogni anno, e, su invito del presidente, ogni qualvolta debba decidere sulla iscrizione, passaggio di categoria, sospensione o cancellazione dall'Albo regionale anche di un solo imprenditore.

Nella riunione di gennaio la Commissione procede alla revisione dell'Albo in base ai dati ed agli elementi, raccolti nell'anno precedente, esamina le condizioni di cui agli articoli seguenti, prescrive gli atti istruttori necessari alla revisione medesima.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 23.

Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modificazioni del loro stato giuridico.

Inoltre le Amministrazioni degli enti pubblici locali e regionali sono tenute a comunicare alla Commissione di cui al precedente art. 20, immediatamente, tutte le possibili variazioni relative agli appaltatori iscritti, ed interessanti la permanenza o meno di iscrizione nell'Albo come agli articoli precedenti, e di cui siano venute a conoscenza sia in rapporti diretti tra di esse e gli appaltatori, sia, comunque, anche indirettamente.

Art. 24.

Il segretario della Commissione è tenuto a comunicare tempestivamente agli imprenditori interessati ed alle pubbliche amministrazioni le decisioni adottate dalla Commissione.

Un estratto delle decisioni è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione sarda.

Art. 25.

La regolare tenuta dell'Albo degli appaltatori è affidata al segretario della Commissione che provvede anche alla raccolta delle notizie sulla idoneità tecnica, finanziaria e morale degli appaltatori.

Art. 26.

I diritti fissi previsti dall'art. 13 sono accreditati sul capitolo 24 dell'esercizio 1956 « entrate eventuali e varie » e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Le spese inerenti all'applicazione della presente legge fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio regionale per l'esercizio 1956 — e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi — rispettivamente:

per le spese relative al funzionamento della Commissione al capitolo 15;

per le spese relative alla tenuta dell'Albo al cap. 25.

Art. 27.

Dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di invitare alle gare soltanto gli appaltatori iscritti all'Albo, salvo quanto disposto dall'art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 aprile 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1956, n. 9.

Provvidenze a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 5 *maggio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario nella Regione.

Art. 2.

Il fondo ha la durata di anni 25 a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge; la durata può essere prorogata.

Il fondo è costituito presso il Banco di Sardegna il quale tiene separata gestione che deve risultare in apposito conto.

Art. 3.

Il fondo è utilizzato, con particolare riguardo alla piccola proprietà coltivatrice, per operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio da effettuarsi dal Banco di Sardegna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e delle disposizioni che regolano il servizio del credito agrario presso gli Istituti ed Enti medesimi.

Art. 4.

Agli effetti delle provvidenze di cui all'articolo precedente, nel caso riguardino la piccola proprietà coltivatrice, sono previste le seguenti possibilità:

a) concessione di mutui per l'acquisto di terreni, a norma e con i benefici delle vigenti leggi dello Stato in materia, fino all'80% della somma riconosciuta ammissibile e con ammortamento entro 25 anni a decorrere dal 6° anno successivo a quello della effettiva presa di possesso del fondo;

b) integrazione, fino alla percentuale dell'80% delle somme riconosciute ammissibili, per i mutui da chiunque concessi in forza delle leggi vigenti.

Art. 5.

Allo scopo di favorire la utilizzazione di mutui comunque concessi a favore dei beneficiari che non godano, per lo stesso oggetto, di sussidi o contributi, è prevista la concessione di provvidenze integrative tendenti a prorogare il periodo di ammortamento dei mutui di cui trattasi e concernenti:

a) opere di irrigazione, fino ad anni 12;

b) fabbricati rurali, fino ad anni 24.

Art. 6.

I mutui di miglioramento di cui all'art. 3 sono concessi:

a) fino alla concorrenza di L. 10.000.000 ed a tasso di favore nei riguardi di imprenditori per opere di miglioramento, per le quali gli imprenditori stessi non abbiano beneficiato di contributi o sussidi;

b) fino alla concorrenza di L. 1.000.000, ed al tasso netto del 7% in ragione d'anno, per opere di miglioramento che

non superino le L. 2.000.000 di spesa approvata, e per cui siano stati ottenuti sussidi o contributi in base a provvidenze sia statali, che regionali;

c) per operazioni contro cessioni dei crediti per i sussidi o contributi comunque ottenuti a fronte delle operazioni di miglioramento di cui alla lettera *b)* ed allo stesso tasso di interesse.

Il tasso di favore di cui alla lettera *a)* è stabilito nella misura di una lira per cento in meno rispetto al tasso ufficiale di sconto.

Gli Istituti, nella valutazione dei fondi, al fine dell'apprezzamento delle garanzie richieste, tengono presenti anche la maggiore capacità produttiva conseguibile dai fondi medesimi a seguito delle opere di miglioramento per le quali sono concesse le provvidenze di cui sopra, nonchè l'efficienza complessiva dell'azienda della quale il fondo sia parte essenziale.

Art. 7.

I prestiti di esercizio sono, dal Banco di Sardegna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercire il credito agrario, concessi direttamente a favore degli imprenditori agricoli. Gli Istituti possono riscontrare le cambiali agrarie in possesso delle Casse comunali di credito agrario, delle Casse rurali ed artigiane, dei Consorzi agrari ed anche eseguire operazioni di sconto direttamente a favore di detti Enti i quali richiedono ai loro beneficiari, di preferenza piccoli imprenditori, un interesse non superiore di una lira per cento rispetto a quello che essi corrispondono a detti Istituti finanziatori, a sua volta stabilito nella misura massima di una lira per cento in più del tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e dell'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta, è determinata, alla fine di ciascun anno per il successivo, la entità complessiva dei finanziamenti da concedere agli Istituti ed Enti suddetti, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul fondo.

I crediti ed i risconti concessi agli Enti sopra indicati non possono, nel loro complesso, superare il 50% delle somme che gli stessi hanno singolarmente destinato, durante l'anno, ai prestiti di esercizio.

Art. 9.

Le operazioni di credito effettuate dagli Istituti ed Enti di cui all'art. 3 sono addebitate al fondo nei limiti della disponibilità loro attribuita in base all'articolo precedente.

Allo stesso fondo sono accreditati gli interessi attivi in dipendenza delle operazioni di mutuo e di prestito effettuate dagli Istituti ed Enti sulle disponibilità loro assegnate ed è addebitato il costo del servizio quale risulta dalle modalità stabilite dalla apposita convenzione di cui al successivo articolo 15, oltrechè le perdite eventuali previste nell'art. 11.

Art. 10.

Le somme che affluiscono al fondo di rotazione in dipendenza del versamento delle rate di ammortamento e degli interessi da parte dei mutuatari sono reimpiegate per nuove operazioni.

Art. 11.

Gli Istituti ed Enti assumono piena responsabilità sulla concessione dei mutui o prestiti in applicazione della presente legge.

Tuttavia sulle singole operazioni effettuate dagli Enti che fruiscono del risconto, e nei limiti di somma consentita alle Casse comunali, la Regione concede una garanzia sussidiaria nella misura del 50% delle perdite eventuali accertate. I provvedimenti relativi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e dell'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta.

Art. 12.

E' previsto altresì l'intervento della Regione per ridurre il saggio di interesse e il tasso di sconto sui mutui e prestiti di credito agrario che gli Istituti ed Enti predetti concedono agli imprenditori agricoli, anche con proprie disponibilità patrimoniali.

La misura della partecipazione della Regione al tasso concordato per le operazioni di miglioramento e di esercizio è determinata alla fine di ogni anno per il successivo nel decreto di cui al precedente art. 8.

Art. 13.

Per consentire il controllo sull'applicazione della presente legge, l'Istituto gestore è tenuto a trasmettere periodicamente all'Assessorato all'agricoltura e a quello alle finanze, le situazioni contabili e i dati statistici relativi alle operazioni compiute sul fondo, oltrechè i dati relativi ad operazioni di credito agrario concesse con mezzi propri, l'elenco delle domande di mutui e prestiti pervenute all'Istituto e non ancora soddisfatte, nonchè ogni altro elemento relativo all'applicazione del disposto dell'articolo precedente.

Analoghi elenchi sono trasmessi periodicamente agli stessi Assessorati dagli altri Istituti.

Art. 14.

La Giunta regionale designa, in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato alle finanze e dell'Assessorato all'agricoltura, due esperti i quali intervengono, esprimendo il loro parere con voto deliberativo, alle adunanze dei comitati esecutivi o di altri organi deliberanti del Banco di Sardegna e degli altri Istituti di cui all'art. 3, allorquando devono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di provvidenze di cui alla presente legge.

Gli esperti di cui sopra durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni divengono esecutive entro 15 giorni dalla comunicazione fattane all'Assessorato all'agricoltura e a quello alle finanze ove nel termine anzidetto gli Assessorati non ne richiedano il riesame.

Art. 15.

Per la gestione del fondo e per l'esercizio delle altre operazioni di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione.

Art. 16.

Alla istituzione del fondo di cui all'art. 1 si provvede con la somma di L. 1.000.000.000 stanziato come in appresso:

L. 500.000.000 sul cap. 136 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1951;

L. 500.000.000 sul cap. 148 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1952.

Il fondo è incrementato dagli ulteriori stanziamenti che verranno stabiliti negli stati di previsione dei futuri esercizi.

Art. 17.

Per quanto concerne le operazioni previste dall'art. 12, la spesa fa capo al cap. 114-*bis* « Spese per la parziale assunzione dell'onere degli interessi sui prestiti e mutui di credito agrario concessi ad imprenditori agricoli », di nuova istituzione.

A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 142 del bilancio dell'esercizio 1956 la somma di L. 100.000.000.

Disposizione transitoria

Art. 18.

Per il corrente esercizio e fino alla concorrenza dell'ammontare del fondo di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 16 della presente legge, sono concessi prestiti di esercizio per la durata massima di un anno e per importi non superiori a L. 200.000 per azienda, a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati dal maltempo dell'inverno 1956.

Il tasso per tali prestiti è fissato nella misura del 3,50 % in ragione d'anno.

Le domande relative dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 15, all'Istituto gestore.

Agli effetti del presente articolo è equiparato alle operazioni di credito di esercizio lo sconto di contributi in capitale per operazioni di miglioramento fondiario.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1956, n. 10.

Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei Pensionati universitari a Cagliari e a Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 5 *maggio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire nelle spese per la costruzione del Pensionato universitario a Cagliari nella misura di L. 230.000.000 e del pensionato universitario a Sassari nella misura di L. 130.000.000.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono distribuiti in rate annuali rispettivamente di L. 23.000.000 per il pensionato universitario di Cagliari e di L. 13.000.000 per il pensionato universitario di Sassari, e versati all'Amministrazione dell'opera universitaria dei rispettivi Atenei.

Art. 3.

Le Opere universitarie che beneficiano dei contributi predetti devono preventivamente impegnarsi a mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale, presso il proprio pensionato, almeno un posto gratuito per ciascuna facoltà.

I posti gratuiti sono assegnati agli studenti ai sensi della legge regionale 9 agosto 1950, n. 43.

Non costituisce motivo di esclusione dai benefici di cui al comma precedente il godimento totale o parziale della esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.

Art. 4.

La spesa complessiva, di L. 360.000.000 graverà con rate annuali costanti di L. 36.000.000 cadauna sui bilanci a partire da quello del 1956 e fino all'esercizio 1965.

Per l'esercizio in corso, la spesa grava sui residui e competenze del capitolo 126 del bilancio, la cui dizione rimane modificata come appresso:

« Contributi e sussidi alle Università (regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e decreto legislativo 13 febbraio 1948, n. 158), e per favorire le iniziative delle Opere universitarie per la costruzione della Casa dello studente ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1956, n. 11.

Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 4 *giugno* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo studio delle vicende storiche e la raccolta e la pubblicazione di documenti originali interessanti la Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Deputazione di storia patria per la Sardegna un contributo annuale di L. 1.500.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto in due rate semestrali previa autorizzazione dell'Assessorato all'istruzione, e fa carico al capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3.

Alla fine di ogni esercizio la Deputazione di storia patria per la Sardegna presenta una relazione conclusiva sugli studi e sulle ricerche svolte, accompagnata dal bilancio compilato dal Consiglio direttivo della Deputazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, n. 1300.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1956, n. 12.

Trasferimento all'Ente Sardo di Elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 4 *giugno* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere il trasferimento all'Ente Sardo di Elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica, comprese le linee di derivazione dai punti di prelevamento dell'energia, costruiti o in corso di costruzione o di progettazione in esecuzione della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Art. 2.

Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale notifica agli Enti locali, a richiesta dei quali i singoli impianti sono stati costruiti, le rispettive posizioni tecniche e contabili riguardo agli impianti stessi, nonchè la facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo.

Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine predetto, i suindicati Enti locali hanno il diritto di chiedere che i singoli impianti, eseguiti col proprio impegno di contribuzione nella spesa di costruzione, rimangano ad essi definitivamente acquisiti sotto gli obblighi assunti a norma della citata legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Art. 3.

Trascorso il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio, è disposto il trasferimento all'Ente Sardo di Elettricità degli impianti che gli Enti locali, a richiesta dei quali furono costruiti, abbiano dichiarato di rinunciare ad acquisire al proprio patrimonio.

Con lo stesso decreto sono annullati gli obblighi assunti al riguardo dagli Enti locali a norma dell'art. 6 della citata legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Art. 4.

E' annullato il credito relativo alle quote di rimborso delle spese di costruzione degli impianti, delle quali gli Enti locali vengano liberati in conseguenza del trasferimento all'Ente Sardo di Elettricità, che siano state o meno iscritte negli stati di previsione delle entrate della Regione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare ai bilanci le variazioni eventualmente occorrenti.

Art. 5.

Gli impianti, che a norma dei precedenti articoli passano all'Ente Sardo di Elettricità, sono ad esso trasferiti in piena proprietà contro assunzione di un debito verso la Regione in misura corrispondente al valore venale dei medesimi al momento del loro trasferimento. Tale debito è rimborsabile in venti annualità uguali senza interessi, a partire dal 31° anno successivo all'acquisizione degli impianti stessi da parte dell'Ente Sardo di Elettricità.

L'Ente Sardo di Elettricità non può assumere in carico impianti gravati da oneri reali o d'altro genere dipendenti da passate gestioni.

Lo stesso Ente assume in carico gli impianti ad esso trasferiti e li iscrive nel proprio inventario patrimoniale al valore venale al momento del trasferimento col solo obbligo di assicurarne la manutenzione e l'esercizio.

Art. 6.

Nel caso che gli Enti locali abbiano eseguito a proprie spese completamenti e prolungamenti degli impianti che, in esecuzione della presente legge, devono passare all'Ente Sardo di Elettricità, questo è tenuto all'acquisto di tali parti di impianto al valore venale di esse al momento del trasferimento. In caso di contestazione, la determinazione del valore è demandata all'Assessore all'industria e commercio.

Art. 7.

Il credito di cui all'art. 5 è iscritto in apposito capitolo nei competenti bilanci della Regione.

Art. 8.

La presente legge in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1956, n. 13.

Disposizioni modificative ed integrative alle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46 e 4 maggio 1953, n. 14, concernenti contributi per opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 4 *giugno* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 4 maggio 1953, n. 14, sono modificati ed inseriti nella legge 26 ottobre 1950, n. 46, come appresso:

« Art. 5-*quater*. — Il contributo del 38 %, previsto dall'art. 5 è elevato al 50 % per le opere di miglioramento fondiario da eseguire nel territorio dei Comuni che siano classificati montani a sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e di quelli nei quali il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma dei redditi dominicali ed agrario, determinati a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati dal coefficiente 12 a sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le L. 2400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

Per gli stessi territori di cui ai precedenti commi, il contributo del 45 %, previsto dall'art. 5, è elevato al 50 % ».

« Art. 5-*quinquies*. — Per le opere comprese nei Comuni previsti dall'articolo precedente, e da eseguirsi col beneficio di contributi previsti dalle leggi dello Stato, è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino al 50 % della spesa ammessa ».

« Art. 5-*sexies*. — Nei comprensori di bonifica, ove opera la Cassa per il Mezzogiorno, ai beneficiari di sussidi per i miglioramenti fondiari in applicazione dell'art. 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, può essere concesso un contributo integrativo nella misura del 12 % della spesa, semprechè il cumulo dei due sussidi non superi il 50 % della spesa ammessa a sussidio.

Nei comprensori di cui al precedente comma il contributo integrativo per le opere di sistemazione del terreno e di canalizzazione per l'irrigazione non potrà superare il 7 % ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1956, n. 14.

Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 14 *giugno* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 27 marzo 1953, n. 5, è abrogata e viene sostituita dalla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, quando si tratti di ricostituzione o di istituzione di nuovi Comuni ovvero di modifica di circoscrizione o di denominazioni, le popolazioni sono sentite, salvo il disposto dell'art. 5, mediante consultazione diretta secondo il procedimento stabilito dalla presente legge.

Art. 3.

L'iniziativa per il procedimento di cui all'art. 2, oltre che dalla Giunta o dai singoli Consiglieri regionali, può essere presa mediante deliberazione del Comune o di uno dei Comuni interessati, ovvero mediante istanza di almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in Comune autonomo o di trasferire ad altra circoscrizione comunale, iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quando l'istanza è avanzata dagli elettori, la loro firma deve essere autenticata da pubblico notaio o dal sindaco del Comune interessato.

Art. 4.

L'Assessore regionale preposto agli enti locali, in base alla iniziativa di cui all'articolo precedente, provvede alla istruttoria necessaria accertando:

a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;

b) la situazione amministrativo-finanziaria del territorio oggetto della proposta modifica in rapporto a quella dei Comuni interessati.

Lo stesso Assessore, espletati gli accertamenti di cui sopra, richiede:

a) ai Comuni interessati che non abbiano già preso la iniziativa ai sensi dell'art. 3, le deliberazioni consiliari con motivato parere circa la proposta modifica;

b) alla competente Amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente.

L'Assessore deve riferire al Consiglio entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 5.

Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata, abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza

assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione che alla consultazione popolare partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune. In ogni caso il suddetto parere dei Consigli comunali non è vincolante.

Il Consiglio regionale può non dar luogo alla consultazione popolare se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindersi dalla consultazione popolare, quando ricorrano i requisiti di cui al primo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune.

Art. 6.

Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, la data della consultazione, quando vi si debba, procedere, viene fissata dal Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.

La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale preposto agli enti locali.

Art. 7.

I sindaci dei Comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i Comuni e frazioni interessate, almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.

Il manifesto deve contenere:

1) l'oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;

2) la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;

3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

Art. 8.

La votazione ha luogo in tutti i Comuni e frazioni interessati nel medesimo giorno e nelle stesse ore fissate nel manifesto di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Le liste elettorali devono rimanere esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno 15 giorni prima di ogni votazione.

Art. 10.

La consultazione ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nella lista del Comune o dei Comuni interessati, o — ricorrendo il caso dell'art. 5 — come nelle liste sezionali delle frazioni.

Devono venir costituite, con la procedura prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sezioni separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti della consultazione popolare.

Ciascuna Commissione elettorale è formata da un presidente e da due membri che fungono da scrutatori.

Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari che provvede altresì alla designazione di un funzionario di cancelleria quale segretario della Commissione.

La carica di membro delle Commissioni elettorali è obbligatoria.

Art. 11.

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

Il Consiglio regionale può, ove lo ritenga necessario, deliberare, a maggioranza assoluta, la rinnovazione della consultazione.

Art. 12.

Ciascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei Comuni o frazioni di Comuni interessati possono delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati alla Commissione elettorale distintamente per ciascuna sezione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 13.

All'atto della votazione ciascuna sezione deve essere fornita, in duplice copia, della lista elettorale di sezione, contenente l'elenco in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine, di tutti gli elettori aventi diritto al voto nella sezione stessa con l'indicazione del cognome, nome e paternità.

A fianco di ciascun elenco deve essere riservata una apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno degli scrutatori a conferma dell'avvenuta votazione.

Art. 14.

Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulti iscritto.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle Commissioni elettorali per la consultazione popolare, come pure i rappresentanti di cui all'art. 12, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo Comune.

Quando la consultazione popolare è limitata ad una frazione o porzione di territorio, come previsto dall'art. 5, parte prima, i membri delle Commissioni elettorali e i rappresentanti di cui all'art. 12 sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni soltanto quando gli stessi risultino iscritti nelle liste elettorali delle sezioni costituite nella frazione chiamata a votare.

I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei commi precedenti vengono elencati in una lista aggiuntiva da allegarsi alla lista elettorale della rispettiva sezione.

Art. 15.

Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due membri della Commissione elettorale per la consultazione popolare, tra cui il presidente o il vice-presidente.

La vice-presidenza è assunta dallo scrutatore più anziano il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

Art. 16.

I rappresentanti di cui all'art. 12 assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il presidente della commissione elettorale, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.

Art. 17.

Le schede di votazione e tutti gli altri moduli occorrenti per la consultazione popolare devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

All'esterno esse devono recare l'intestazione « Regione autonoma della Sardegna » e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, riprodurre, stampata o stampigliata, la formula che viene posta in votazione, e a margine o in calce a tale formula riportare a caratteri rilevanti i monosillabi « Si » e « No » per la espressione del voto.

Qualora la formula contenga più quesiti deve procedersi a votazione per ciascun quesito con schede distinte.

Art. 18.

Alla vigilia del giorno fissato per la votazione, il sindaco consegna il pacco contenente il materiale elettorale a ciascun presidente di sezione, rendendolo responsabile della custodia.

Art. 19.

La Commissione elettorale per la consultazione popolare s'insedia un'ora prima della votazione.

Il presidente toglie dal pacco delle schede destinate alla votazione un numero di schede pari a quello degli elettori

iscritti nella lista della sezione; su ogni scheda pone la propria firma e vi fa apporre, nell'apposito spazio, il timbro della sezione; depone quindi le schede firmate e timbrate nell'urna situata alla sua sinistra, riservandole per la votazione; provvede, infine, a sigillare l'urna elettorale vuota situata alla sua destra e destinata a ricevere le schede votate.

Ultimate queste operazioni, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 20.

Il presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano in massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

Art. 21.

L'elettore, entrato nel locale della votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio o di altro elettore della sezione noto alla Commissione elettorale; quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per l'espressione del voto.

La Commissione elettorale non ammetterà alla votazione l'elettore che rifiuti di entrare nella cabina.

Art. 22.

L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica ad esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.

Art. 23.

L'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco o sul monosillabo « Si » qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto in votazione, oppure tracciando lo stesso segno a fianco o sul monosillabo « No » qualora l'elettore non approvi la formula o il quesito posto in votazione.

Art. 24.

Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente della Commissione elettorale, il quale depone la scheda votata nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore, appone la propria firma sulle due copie delle liste elettorali in possesso del seggio nell'apposito spazio riservato a fianco del nominativo dell'elettore.

Art. 25.

Le operazioni di voto si devono svolgere ininterrottamente.

All'ora stabilita per la chiusura il presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nei locali del seggio, dopodichè dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

Art. 26.

Dopo aver fatto constatare la integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il presidente procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri membri del seggio elettorale.

Art. 27.

Il presidente annuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

Il segretario ed uno dei membri della Commissione elettorale, ciascuno per proprio conto e su fogli separati, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

voti affermativi;
voti negativi;
schede nulle;
schede bianche.

Sui voti contestati decide il presidente sentiti gli altri membri della Commissione elettorale.

I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmati dal presidente e dagli altri mebri della Commissione elettorale.

Art. 28.

Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l'elettore.

Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda, decide il presidente sentiti gli altri membri della Commissione elettorale.

Art. 29.

Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue:

a) schede con voto affermativo;
b) schede con voto negativo;
c) schede nulle;
d) schede bianche.

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere, dopo lo spoglio, al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, completate dalla lista aggiuntiva di cui all'ultimo comma del precedente art. 14, controfirmate da uno degli scrutatori.

Art. 30.

Sulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura, del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali:

orario d'inizio e di chiusura delle operazioni nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);

composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di cui all'art. 12;

particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazioni e relative decisioni adottate).

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale.

Art. 31.

Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente

1° plico:

copia del verbale delle operazioni di votazione;
schede votate comprese quelle bianche e nulle;
copia dei fogli di scrutinio;
copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente art. 24.

2° plico:

copia del verbale delle operazioni di votazione;
copia dei fogli di scrutinio;
copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente art. 24.

I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale. Il primo plico deve essere recapitato dal presidente della Commissione o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla presidenza della Giunta regionale; il secondo plico deve essere recapitato, entro lo stesso termine, per essere conservato in archivio, al Comune interessato, e, in caso di più Comuni interessati, a quello avente maggiore popolazione.

Nei Comuni o frazioni ove esistono più sezioni elettorali il primo plico deve essere consegnato al presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del Comune o della frazione.

Art. 32.

Il risultato della consultazione popolare viene proclamato dal presidente della Commissione elettorale e quello complessivo, quando esistono più sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del Comune per la pubblicazione nell'albo comunale.

Art. 33.

Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale, salvo i rimedi giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti.

Il risultato della votazione con una relazione della Giunta regionale viene sottoposto al Consiglio regionale per il relativo provvedimento di legge.

Art. 34.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

Art. 35.

Le spese per l'esecuzione della presente legge fanno carico al capitolo 106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 giugno 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1956, n. **15**.

Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 18 *del* 16 *giugno* 1956

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata all'esecuzione di un programma di opere stradali per l'ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, e di un programma di opere marittime per l'ammontare di L. 2.500.000.000.

La realizzazione delle opere suddette viene eseguita in quattro anni, col sistema del pagamento differito in dieci annualità.

Art. 2.

Per il finanziamento e l'esecuzione del piano predetto si fa ricorso all'appalto nelle forme e con la procedura di cui all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed agli articoli 89 e seguenti del regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

A partire dall'esercizio 1957 e per gli esercizi successivi vengono annualmente iscritte nello stato di previsione della entrata del bilancio regionale le quote del contributo straordinario dello Stato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, nella misura di L. 1.000.000.000 all'anno fino a tutto il 1956.

Art. 4.

Alle spese relative all'applicazione della presente legge si fa fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali a partire dall'esercizio 1957 e fino all'esercizio 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 giugno 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1956, n. **16**.

Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione autonoma della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 18 *del* 16 *giugno* 1956

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale in servizio presso la Regione autonoma della Sardegna che sia comandato in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurando le minori frazioni di tempo:

Personale di ruolo

(Gruppi *A*, *B*, *C*)

Gradi	Indennità
3°	L. 6.000
4°	» 5.000
5° e 6°	» 4.200
7° e 8°	» 3.700
9°, 10° e 11°	» 2.800
12° e 13°	» 2.400

Personale non di ruolo

Gradi	Indennità
1ª e 2ª categoria	L. 2.800
3ª categoria	» 2.400
Personale subalterno, agente tecnico, salariato di ruolo e non di ruolo	» 2.300

Personale forestale

Gradi	Indennità
Marescialli	L. 2.500
Brigadieri e vice brigadieri	» 2.200
Guardie scelte e guardie	» 1.800

Per le missioni o le trasferte effettuate in località distanti non più di 15 km. e più di 4 km. gli importi sopradetti sono ridotti di un quinto.

Al personale civile non di ruolo di qualsiasi categoria, al quale venga attribuito, a termine delle vigenti leggi regionali, il grado provvisorio, spetta l'indennità del grado medesimo.

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, con computandosi le frazioni di ora:

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese fra le 22 e le 5
3°	187	250
4°	156	208
5° e 6°	131	175
7° e 8°	115	154
9°, 10° e 11°	87	116
12° e 13°	75	100

Personale non di ruolo

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese fra le 22 e le 5
1° e 2° categoria	87	116
3° categoria	75	100
Personale subalterno, agente tecnico, salariato di ruolo e non di ruolo	66	91

Personale forestale

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese fra le 22 e le 5
Marescialli	78	104
Brigadieri e vice brigadieri	68	91
Guardie scelte e guardie	56	75

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di quattro chilometri e collegate con la sede dello ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta.

Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.

In modo analogo si computano le distanze per viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla Casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio, o dalla sede dell'ufficio se questo si trovi in una località o frazione isolata.

Art. 4.

Fermi restando i normali rimborsi previsti dalla legge dello Stato, al personale comandato in missione od in trasferta, per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro, e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

Art. 5.

Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20, 0,80, 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1ª, in 2ª e in 3ª classe.

Art. 6.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono dovute anche al personale comandato presso la Regione, appartenente alle Amministrazioni dello Stato o ad altri Enti pubblici, senza pregiudizio di quanto è stabilito negli articoli 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7.

In ogni caso al personale comandato non potrà essere fatto un trattamento inferiore a quello previsto dalle leggi statali.

Art. 7.

Al personale comandato spettano per il trasferimento della famiglia, del mobilio, delle masserizie e del bagaglio alla sede assegnatagli nell'ambito della Regione le normali indennità e i rimborsi previsti dalle leggi dello Stato, ed è consentito il trasporto del mobilio e delle masserizie con mezzo privato purchè intervenga preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e la spesa preventiva sia riconosciuta congrua dall'Assessorato alle finanze.

Art. 8.

Al personale delle Amministrazioni pubbliche comandato per effetto del trasferimento degli uffici e dei servizi dello Stato alla Regione, a norma degli articoli 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, non si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6.

Tale disposto si applica, invece, al predetto personale che, con apposito provvedimento, è comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione.

Art. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge fa carico al cap. 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal giorno della sua entrata in vigore e, per quanto in essa non previsto, valgono le disposizioni delle leggi statali in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 giugno 1956

BROTZU

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4103689) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 160